

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Disposizioni multisettoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.**

**Art. 7**

*(Modifiche alla legge regionale 9/2007 )*

**1.**

( ABROGATO )

(1)

**2.** All' articolo 87 della legge regionale 9/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

**a)** al comma 1 la parola << stagionale >> è sostituita dalla seguente: << determinato >> e le parole << , nonché a ricorrere a prestazioni di lavoro accessorio secondo le modalità di cui al titolo VII, capo II del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), >> sono soppresse;

**b)** il comma 2 è sostituito dal seguente:

**<<2.** Il personale operaio utilizzato per gli interventi e le attività di cui al presente articolo rimane alle dipendenze giuridiche della Regione nei confronti della quale gravano i relativi costi. Il personale viene assegnato dal Direttore competente in materia di sistemazioni idraulico forestali alle dipendenze degli altri Servizi dell'Amministrazione regionale o dell'ERSA, che ne assumono la responsabilità organizzativa, per la realizzazione degli interventi e delle attività di rispettiva competenza.>>.

**3.** Alle finalità derivanti dal disposto di cui all' articolo 87 della legge regionale 9/2007 , come modificato dal comma 2, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) e Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

Note:

**1** Comma 1 abrogato da art. 3, comma 53, lettera a), L. R. 24/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 25, commi da 3 bis a 3 quinquies, L.R. 9/2007, con effetto dall'1/1/2022.